

**Scheda 20 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto - già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all'art. 5 della Direttiva stessa) - predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l'art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” debbano essere sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con un minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull'applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non possano considerarsi, secondo i parametri di cui alla Direttiva, “a regola”. Peraltra, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall'Allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l'Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

**Stato della Procedura**

Il 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 21 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.**

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell’allegato III della Direttiva stessa. Ai fini del controllo sul rispetto di tali massimali, l’art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all’art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall’obbligo di rispettare i limiti standard di cui alla Direttiva precedente. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all’11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee. Dette circostanze fanno riferimento ora alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, ora alle condizioni climatiche avverse o all’apporto di inquinanti transfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una cospicua documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all’obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l’Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l’Italia comunicava che sarebbe stata imminente l’adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l’effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità italiane, mentre le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni, in eccesso, di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand’anche venisse fornita, dall’Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l’effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

**Stato della Procedura**

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 22 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 260 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 31/3/11, con la quale si dichiarava l'avvenuta violazione dell'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE. Quest'ultima, nell'intento di prevenire e ridurre l'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, subordina l'esercizio dei medesimi al rilascio di “autorizzazioni ambientali integrate”. Queste sono precedute da una verifica, da parte delle Autorità all'uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. La medesima normativa comunitaria stabilisce una particolare disciplina in ordine agli impianti “esistenti”, indicandosi per tali sia gli impianti che, al 30/10/09, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto solo di una richiesta di autorizzazione completa. Il predetto art. 5 dispone, dunque, che gli “impianti esistenti” già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, dovessero essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate. Ciò ai fini di valutare se i medesimi impianti abbisognassero, o meno, di essere adeguati alle più esigenti norme recate dalla Direttiva stessa. Qualora esse norme non fossero state rispettate, le Autorità competenti avrebbero dovuto imporre l'adeguamento degli impianti in questione, attivando una procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni “ambientali integrate”. Detti riesami si sarebbero dovuti concludere, e i conseguenti aggiornamenti si sarebbero dovuti realizzare, entro il 30 ottobre 2007. In proposito, la Commissione europea constatava che in Italia, alla data predetta, molti impianti “esistenti” non avevano subito il prescritto riesame delle autorizzazioni originarie. Il persistente non adeguamento ai ripetuti richiami della Commissione aveva indotto quest'ultima ad adire la Corte di Giustizia UE. In quella sede, le Autorità italiane adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti esistenti”, ritenevano non necessario aggiornare le autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur carenti dei presupposti richiesti per le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime. La Corte, sostenendo che una semplice valutazione dell'assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell'art. 5 della Direttiva di cui sopra, ribadiva l'imprescindibilità dell'assoggettamento degli “impianti esistenti” ad un sindacato in base ai parametri di cui alla Direttiva stessa. Il 31/3/2011 la Corte UE dichiarava, con sentenza, l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di aggiornamento, a norma della Direttiva 2008/1/CE, delle autorizzazioni relative agli impianti in oggetto. Anche dopo tale pronunciamento, la situazione Italiana non veniva ancora completamente regolarizzata, atteso che, con nota del 6/6/2011, le Autorità italiane riconoscevano l'esistenza di 262 impianti “esistenti” privi di autorizzazione ambientale integrata, garantendo, tuttavia, completo adeguamento ai rilievi della Corte entro la fine dello stesso 2011. Con nota del 16/5/2012, l'Italia ammetteva che la situazione sarebbe stata sanata del tutto solo alla fine del 2012.

**Stato della Procedura**

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 23 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Dir.ve nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. La normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale è il Decreto Legislativo n. 152/2006. In particolare, l’art. 6 della Direttiva impone di aggiornare i “registri” delle “aree protette” di ciascun distretto idrografico, le quali siano state fatte oggetto, dalla stessa normativa comunitaria, di particolare tutela. Sul punto, è stato rilevato che l’obbligo, imposto alle Regioni dal Decreto di cui sopra, di provvedere all’aggiornamento dei predetti registri ogni sei anni (per le porzioni di aree protette di loro specifica competenza), non attua in modo soddisfacente la Direttiva e dovrebbe, pertanto, andare soggetto a scadenze temporali più ravvicinate. Si rileva, altresì, un’incorrecta attuazione dell’art. 11, par. 3 della Direttiva stessa, il quale indica i requisiti minimi dei “programmi di misure”. Infatti, il Decreto di attuazione non menziona l’obbligo, viceversa previsto dalla Direttiva, di compilare i “registri delle estrazioni”, né sono indicate, fra le anzidette misure elencate dalla Direttiva, le pratiche del ravvenamento e dell’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei. Per di più, contrariamente alla Direttiva, la disciplina nazionale impone che le “misure” in questione vengano adottate con esclusivo riguardo agli inquinanti costituiti da nitrati e prodotti fitosanitari, senza provvedere in ordine ad altre categorie di inquinanti. L’art. 13 par. 8 della Direttiva dispone, altresì, che gli aggiornamenti ai programmi di misure debbano essere applicati entro 3 anni dalla loro adozione, laddove il legislatore italiano non prevede scadenza temporale. Parimenti, la Direttiva non solo stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che gli stessi vengano periodicamente aggiornati: sul punto, la menzionata normativa italiana riferisce tali obblighi solo ai piani di tutela regionali. Quanto all’allegato II, punto 1.5 della Direttiva, esso dispone che - ove risulti, in relazione ad un “corpo idrico”, non possibile il conseguimento del relativo “obiettivo di qualità ambientale” - il corpo idrico stesso debba subire una “caratterizzazione ulteriore”, la quale si renda strumentale ad ottimizzare *“la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all’art. 8 e dei programmi di misure prescritti all’art. 11”*. In proposito, si contesta alla normativa interna di non avere riprodotto l’indicazione di tale finalità. L’allegato II, punto 2 della Direttiva, peraltro, impone che la “caratterizzazione” comprenda una valutazione del fenomeno idrico la quale tenga conto, fra l’altro, *“delle pressioni cui..i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese...il ravvenamento artificiale”*, ove il Decreto italiano espunge, dall’oggetto di detta analisi, tale “ravvenamento artificiale”. Infine, la Commissione eccepisce la scorretta attuazione dell’allegato V, punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.5 e 2.5 della Direttiva in argomento.

**Stato della Procedura**

In data 22 marzo 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 24 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l'autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all'allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all'ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell'esistenza di un nesso causale fra l'attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all'esercizio di attività non menzionate nell'allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest'ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all'attività pericolosa (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell'agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all'esercizio delle attività di cui all'allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell'operatore. Inoltre, l'art. 303 del Decreto medesimo esclude l'applicazione delle norme della Direttiva - relative all'obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa, all'art. 4, non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un'ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, in relazione alla disposizione della Direttiva stessa (combinato disposto dell'art. 7 e dell'Allegato II), in base alla quale, verificatosi un danno ambientale e risultando impossibile la riparazione “primaria”, l'autore del danno medesimo deve essere tenuto, prima ancora che al risarcimento dei danni, all'espletamento della riparazione “complementare” e, altresì, di quella “compensativa”. In sintesi, pertanto, il risarcimento dei danni non può essere ammesso come sostitutivo delle tre fattispecie di riparazione, di cui sopra. Per converso, l'art. 311 co. 2 del Decreto, come recentemente modificato, prevede la possibilità che il risarcimento pecuniario possa essere disposto “de plano”, in alternativa alle tre forme di riparazione sopra indicate. Infatti esso risarcimento, in base al tenore della norma, viene consentito non solo quando le forme di riparazione predette risultino impossibili, ma anche ove le stesse siano “eccessivamente onerose” o, addirittura, siano state semplicemente “omesse”.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2012 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 25 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE****“Nuove discariche in Campania”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l’Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e della salute dell’uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all’Italia la mancata adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonchè la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell’Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall’altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur avendo assicurato, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania avrebbe proceduto alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l’unico atto ad operare nell’immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l’accento sull’indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell’ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all’ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell’ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

**Stato della Procedura**

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

**Scheda 26 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 260 del TFUE**

“Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia eseguito la sentenza con cui la Corte di Giustizia - il 15/7/10, causa C- 573/08 – ha dichiarato lo stesso Stato responsabile dell'imperfetta attuazione, nell'ordinamento interno, di alcune disposizioni della Direttiva 79/409/UE. Infatti, risulta che, sino ad oggi, l'Italia non avrebbe provveduto a rimuovere tutte le incompatibilità della propria normativa interna con quella comunitaria, già riscontrate nella sentenza di cui sopra. In primo luogo, permarrebbe l'incorrecta attuazione dell'art. 3 di detta Direttiva. Tale articolo è stato trasposto, nel diritto italiano, dall'art. 1, co. 5, della Legge 157/1992, che addossa alle Regioni e alle Province autonome l'obbligo di istituire, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, le “zone di protezione” di cui alla Direttiva in questione, funzionali al ripristino dei biotopi distrutti. Lo stesso articolo, tuttavia, in deroga all' art. 3 della Direttiva, riferisce tale obbligo solo alle specie di uccelli selvatici menzionate all'allegato I della Direttiva stessa, laddove la disposizione comunitaria rapporta le suddette attività obbligatorie a tutte le specie avicole considerate nella Direttiva in oggetto, non solo all'allegato I. Inoltre, esisterebbe ancora il contrasto fra l'art. 7, par. 4 della Direttiva citata e l'art. 18 della predetta L. 157/1992, che dovrebbe attuare il primo. Infatti, detto art. 18 non indicherebbe ancora precisi obblighi di informazione, a carico delle Autorità italiane ed in favore della Commissione, circa l'attuazione della Direttiva medesima. Infine, si obietta che l'Italia non avrebbe istituito un sistema efficace per garantire che le Regioni – cui compete di emanare la normativa in materia di “caccia in deroga” – fossero attentamente monitorate dalle Autorità statali. Infatti, l'art. 19 della L. 157/1992 prevede che determinate Autorità statali italiane “possano” annullare, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, quella normativa regionale che sia in contrasto con l'art. 9 della Direttiva stessa. In proposito, si precisa che tale art. 9 prevede che - fermo restando il divieto di caccia di certe specie avicole selvatiche - le stesse possano essere, per decisione dei singoli Stati membri, fatte comunque oggetto di attività venatoria, a condizione però che detta attività venatoria “in deroga” venga ancorata all'esistenza cumulativa di numerose condizioni legittimanti, riconducibili a quelle tipizzate dalla Direttiva stessa: si impone, ad esempio, che i provvedimenti che consentono la “caccia in deroga” adducano la prova dell'impraticabilità di soddisfacenti soluzioni alternative alla caccia, che facciano altresì riferimento agli specifici metodi di cattura consentiti, etc. Il difetto di tali requisiti rende detti provvedimenti non coerenti con la disciplina comunitaria e, quindi, meritevoli di annullamento da parte dello Stato, secondo la normativa nazionale stessa. Ora, risulta che lo Stato italiano non abbia mai usato, fino ad ora, il potere di annullamento di cui sopra, pur in presenza di una normativa regionale - in tema di “caccia in deroga” – variamente carente dei requisiti sopra descritti. Ciò perché il tenore del predetto art. 19 della L. 157/1992 stabilisce che le Autorità statali “possono”, ma non “debbono” necessariamente, impugnare la disciplina regionale in contrasto con l'art. 9 della Direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 27 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 260 del TFUE**

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/11/2010, causa C-164/09, con la quale l'Italia è stata dichiarata inosservante degli obblighi di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. Detto articolo prevede che, ove gli Stati membri autorizzino la caccia nei confronti degli uccelli selvatici, tale attività venatoria venga sottoposta dalle disposizioni nazionali a severi limiti, come previsti dallo stesso articolo. Per converso, la Corte UE constatava che la Regione Veneto aveva consentito, con Legge Regionale n. 13/2005, l'esercizio della caccia nei confronti di alcune specie di piccoli migratori, senza assoggettarla alle condizioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata. Infatti si rilevava che: 1) le deroghe al divieto di caccia erano previste, a dispetto di quanto stabilito dalla Dir.va 79/409, senza menzione delle specifiche condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e luogo in cui le deroghe stesse potessero essere applicate; 2) l'ammissibilità della caccia non veniva subordinata alla provata impossibilità di soluzioni alternative meno dannose; 3) la limitazione della deroga a “piccole quantità” di uccelli, come dalla disciplina comunitaria, non era stata garantita. Tuttavia, la Commissione ha preso atto che le Autorità regionali venete, con Legge 24/2007, hanno opportunamente modificato la precedente Legge 13/2005, eliminando i punti di contrarietà alla normativa UE. Tuttavia, la Commissione osserva che, anche se il quadro legislativo regionale non presenta, attualmente, incoerenze con la normativa unionale, rimangono in vigore alcune Delibere della Giunta regionale veneta, le quali vanificherebbero del tutto la portata adeguatrice della Legge 24/2007, ripristinando una situazione di fatto in contrasto con la disciplina dell'Unione. Dette Delibere sono, precisamente: la n. 2371 del 5/10/2010, che autorizza l'attività venatoria per la stagione 2010 – 11, nonché la n. 1506/2011, in autorizzazione della caccia per la stagione 2011-12. Tali Delibere presenterebbero, per la Commissione, diversi aspetti incompatibili con la disciplina UE. In primo luogo, le ragioni addotte per legittimare l'esercizio della caccia (l'omaggio ad una “tradizione” consolidata della Regione Veneto) non trovano alcun riscontro con le giustificanti tipizzate, al riguardo, dalla suddetta Direttiva 79/409/CE. Inoltre, risulta alla Commissione che la caccia alle specie considerate dalle Delibere regionali – per le quali la Direttiva in oggetto pone il divieto di attività venatoria (fringuello, frosone, etc....) – avrebbe potuto trovare un'alternativa nella caccia ad altre tipologie di piccoli migratori del tutto affini e, tuttavia, non oggetto di proibizione di cattura da parte della normativa UE (cesena, merlo, tordo bottaccio, etc). Pertanto, non sussisterebbe quell'impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti, richiesta in sede comunitaria per legittimare l'applicazione dell'attività venatoria – nei confronti della piccola migratoria - in deroga ai divieti normalmente vigenti. Infine, si lamenta che la legge regionale imponga ai cacciatori di segnalare i capi abbattuti solo alla fine della giornata venatoria e non, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza comunitaria, subito dopo il loro abbattimento.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 28 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex art. 258 del TFUE.**

“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha rilevato l'avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, il quale, pur ammettendo che il divieto di caccia di tali specie possa andare soggetto a deroghe da parte della legislazione nazionale, subordina dette eccezioni al rispetto di specifici requisiti. Questi ultimi sono individuati dai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 9, facendo rispettivamente riferimento, il primo paragrafo, alle cause giustificative dell'autorizzazione della deroga, il secondo paragrafo alle modalità di esercizio della deroga stessa. Pertanto, il par. 1 enuclea le finalità che si intendono soddisfare con la dispensa dal divieto dell'attività venatoria, fra cui figurano: l'interesse alla protezione della salute, della sicurezza pubblica, della tranquillità della navigazione aerea; la prevenzione di gravi danni alle colture; la protezione della flora e della fauna. Si precisa come tale paragrafo stabilisca che, nonostante ricorrono uno o più dei motivi considerati, l'esonero dal divieto di caccia non può in ogni caso essere concesso se le predette finalità possono essere perseguitate anche con il ricorso ad altre “soluzioni soddisfacenti”. Il par. 2 del suddetto art. 3 dispone d'altra parte che, una volta ammesso l'esonero dal divieto in base alle circostanze di cui al paragrafo precedente, i provvedimenti in deroga dovranno menzionare, specificatamente, una serie di circostanze come le “specie” interessate dalla caccia, i mezzi autorizzati, le condizioni di rischio, tempo e luogo dell'attività venatoria, le forme di controllo e l'Autorità preposta alla valutazione della sussistenza di tutte le condizioni predette. In proposito, la Corte UE ha ritenuto che la Legge della Regione Sardegna n. 2/2004, anche nella versione “modificata” a seguito dell'emanazione della Legge n. 4/2004, si ponga in contrasto con le norme suddette, in quanto autorizzerebbe la caccia degli uccelli selvatici indipendentemente dalla sussistenza di alcune delle condizioni da esse menzionate. In particolare, la Legge Regionale in riferimento ometterebbe di sottolineare che i singoli provvedimenti, rivolti a consentire la caccia degli uccelli selvatici, potrebbero essere adottati solo se, preliminarmente, si fosse valutata la non adeguatezza al fine perseguito di misure alternative alla caccia e, inoltre, le risultanze di tale valutazione fossero riassunte nei provvedimenti medesimi. Inoltre, la Corte di Giustizia - pur prendendo atto che la versione modificata della Legge 2/2004 ha istituito una Autorità che, come dal paragrafo 2 dell'art. 3 suddetto, è incaricata di vigilare sul rispetto di tutti i requisiti di cui allo stesso paragrafo – precisa, tuttavia, che la Legge di cui si tratta omette di stabilire che i provvedimenti autorizzativi della caccia dovranno comunque menzionare tutti i profili di cui al paragrafo 2 in questione. Infatti, la Direttiva 79/409, correttamente intesa, dispone che le misure in deroga dovranno esse stesse citare tutte le circostanze di cui al paragrafo 2 dell'art. 3 ( i mezzi specifici ammessi per la cattura e/o l'uccisione degli animali, le specie particolari interessate, le circostanze di tempo e di luogo in cui, soltanto, la pratica venatoria viene ammessa, etc...), fermo restando che gli Stati membri debbano istituire un'Autorità preposta alla verifica che l'attività di caccia sia stata effettivamente consentita nel rispetto di dette prescrizioni.

**Stato della Procedura**

Il 3/3/2011 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 29 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l’art. 3 dispone che gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all’allegato A della Direttiva stessa. L’art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario”, sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l’art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite “normali” e non “sensibili”, intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all’allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree “normali”, più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento “secondario” dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell’attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree “normali” presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l’Italia ha espressamente ammesso l’inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l’insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l’ulteriore violazione dell’art. 10 della Direttiva predetta, in quanto l’inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati – comprometterebbe, di conseguenza, l’idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

**Stato della Procedura**

In data 2 dicembre 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 30 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 228 del TCE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia CE (ora Corte di Giustizia UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), avendo le Autorità italiane continuato a consentire che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse con pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, nonché, spesso, in difetto di debita autorizzazione.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 dell' 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 31 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/4787 - ex art. 258 del TFUE.**

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano” .

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l'allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull'ambiente, l'adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell'ambiente medesimo. In particolare l'art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all'allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell'Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all'allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto “screening”. Quest'ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l'opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinchè sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all'allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell'allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all'allegato I, sicuramente in quelle dell'allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell'allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l'eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all'allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del “cumulo con altri progetti”. Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l'Amministrazione, al termine dell'operazione di screening, a ritenere conveniente l'applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

**Stato della Procedura**

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

**Scheda 32 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 260 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la sentenza del 6/6/10 della Corte di Giustizia UE, con la quale si rilevava la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva prevede l'istituzione di una rete di Zone Speciali di Protezione (Z.S.P), meritevoli di particolare protezione ambientale da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di Z.S.P è successiva alla qualificazione delle stesse come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C). L'individuazione di detti SIC spetta alla Commissione, in base ad un elenco già disposto dai singoli Stati membri. Quindi, una volta individuati i S.I.C nel modo sopra descritto, sono ancora gli stessi Stati membri che applicano la qualifica di Z.S.P alle zone in questione. La Direttiva stabilisce ancora che i "SIC" godano già, anticipatamente, della protezione accordata alle Z.S.P, ancor prima di ricevere quest'ultima etichetta: ciò implica che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per le aree SIC, la conservazione dell'habitat e delle specie. Peraltro, anche anteriormente all'inclusione della zona in oggetto nell'elenco dei S.I.C, l'area di cui si tratta deve essere gestita, da parte degli Stati membri, in modo da non recare pregiudizio alle esigenze di tutela dell'ambiente. Infatti, ogni Direttiva – e, pertanto, anche quella in oggetto – obbliga gli Stati membri, ancor prima della sua attuazione e applicazione all'interno dei loro ordinamenti nazionali, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo cui essa è preordinata. Al riguardo la Corte UE ha ritenuto che le competenti Autorità italiane abbiano violato, nel caso di specie, detto obbligo di astenersi dal compiere atti in pregiudizio dello scopo della Direttiva, prima ancora della sua specifica applicazione. Precisamente, la violazione di un tale obbligo generale è stata riconosciuta, dalla Corte, nell'autorizzazione rilasciata per la costruzione in Narbolia (Oristano) - nel periodo anteriore al 19 luglio 2006, quale data di iscrizione del sito nell'elenco dei SIC e, quindi, dell'applicazione della Direttiva 92/43 - di un complesso turistico denominato "Is Arenas". A quest'ultimo progetto è riconducibile un impatto ambientale fortemente dannoso per il sito medesimo. La Corte ha peraltro rilevato che l'attività autorizzata, nella parte svoltasi nel periodo successivo alla sopra indicata data del 19/7/2006, ha altresì implicato un'ulteriore violazione della Direttiva 92/43 di cui sopra, segnatamente rispetto all'art. 6, n. 2, di essa Direttiva, in quanto il progetto dannoso è risultato incidere, dopo la data predetta, su un sito ormai rivestito della qualifica di SIC, cui lo Stato membro doveva garantire la particolare attenzione stabilita dalla Direttiva stessa. Dopo la sentenza, le Autorità italiane comunicavano un elenco di misure attuative della medesima, fra cui figuravano anche divise operazioni di "riperimetrazione" del SIC in questione. Infine, con nota del 12 gennaio 2012, si annunciava alla Commissione che, quanto alle predette attività di riporta di SIC - comportanti l'allargamento dello stesso come già promesso - risultava essere stata rilasciata la relativa approvazione da parte della Giunta regionale. Tuttavia, poiché non rilevava che, all'epoca, i successivi passaggi della procedura di riporta fossero stati espletati, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora eseguito la sentenza UE.

**Stato della Procedura**

Il 26 gennaio 2012 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

**PAGINA BIANCA**

# Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MM	Sì	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2011/4049	Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica	MM	Sì	Nuova procedura
<b>Scheda 4</b> 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, avendo i Comuni di Varese e Casciago affidato i servizi di igiene urbana, in favore della società Aspem S.p.A, senza esprimere una procedura di pubblica gara e, quindi, per affidamento diretto. La Aspem stessa risulta posseduta, per la quota del 90%, dalla società A2A, mentre il residuo 10% è distribuito fra diversi Comuni. Quanto alla suddetta A2A, essa risulta a sua volta posseduta per il 56% da Amministrazioni pubbliche e, per il restante 44%, da investitori privati. All'affidamento di servizi attribuito alla ASPEM – il cui valore si aggira intorno ai 15.000.000 di Euro per Varese e ai 500.000 per Casciago - le Autorità italiane ritengono applicabile la categoria della “concessione pubblica”, mentre la Commissione non esclude che si tratti di un “appalto pubblico”. La Commissione medesima osserva che, ove fosse questione di “appalto” di servizi, le già citate norme della Dir.2004/18/CE avrebbero imposto all'Amministrazione di attribuire tale appalto in base ad una procedura di “evidenza pubblica”, cioè in forza di una gara indetta con pubblico bando e aperta alla partecipazione di ogni potenziale offerente. Infatti la Dir. 2004/18/CE stabilisce che, quando gli appalti di pubblici servizi superino la soglia di € 200.000, gli stessi debbano essere attribuiti mediante una procedura che, come la pubblica gara, si apra alla concorrenza anche degli operatori di altri Stati UE. Anche nell'evenienza in cui si qualifichi tale affidamento come “concessione”, la Commissione ritiene che le Amministrazioni aggiudicatrici avrebbero, comunque, dovuto attribuire la commessa stessa mediante pubblica gara, poiché la chiamata “diretta” è incompatibile con i suddetti articoli del TFUE relativi alla “libera prestazione dei servizi” e alla “libertà di stabilimento” in tutta la UE. Infatti solo la pubblica gara, in accordo con i principi predetti, consente anche gli operatori transfrontalieri di concorrere per l'assegnazione delle commesse pubbliche, realizzando in tal modo la libertà di esercitare la loro attività di impresa (con o senza stabilimento, come dagli artt. 49 e 56 TFUE) in Stati UE diversi da quello di cittadinanza. Si aggiunge che l'obbligo di espletamento di pubblica gara può subire una deroga, quando l'affidatario del servizio sia “interno” (“in house”) alla stessa Amministrazione aggiudicataria. Tuttavia, si esclude la sussistenza di un rapporto “in house” quando il soggetto affidatario risulti posseduto, anche per una quota minoritaria, da operatori privati. Tale situazione ricorrerebbe nel caso della Aspem, in quanto partecipata, al 90%, da una società dietro il cui schermo figurano, oltre ad operatori pubblici, anche investitori privati (vedi sopra). In risposta, le Autorità italiane hanno precisato che, quando l'affidamento è stato eseguito, la Aspem non era ancora pervenuta, per il 90% del suo capitale, ad A2A, e che successivamente non sono stati operati ulteriori affidamenti. La Commissione ha replicato che - essendo la Aspem, successivamente, pervenuta in possesso anche di operatori privati – l'affidamento non può, allo stato presente, essere più mantenuto

**Stato della Procedura**

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.